COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Provincia di reggio emilia

Ordinanza N. **85**
Data di registrazione **12/09/2025**

OGGETTO: **VIA XXV APRILE - DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER IL PERIODO SCOLASTICO ANNO 2025/2026**

IL RESPONSABILE DEL VIII SETTORE

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013935/2025 del 12/09/2025
Firmatario: [illegible]

RICHIAMATA la propria Ordinanza n°5 del 17.01.2022 con la quale è stato disposto il divieto di transito e sosta in Via XXV Aprile per migliorare la sicurezza della viabilità in concomitanza dell'ingresso e dell'uscita degli alunni. Precisamente: dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie: 7.45-8.15; 12:15-12.45; 15.45 - 16.15 e il sabato nelle fasce orarie: 7.45-8.15; 12:15-12.45

VERIFICATO che i problemi di sicurezza della viabilità, a suo tempo segnalati su via XXV aprile dalla Dirigente Scolastica con nota prot. 16776 del 22.12.2021 sono oggettivamente migliorati con l'introduzione delle limitazioni di cui all'ordinanza 05/2022;

VISTA la nota Prot.13858 del 11.09.2025 inoltrata dalla Dirigenza dell'Istituto Comprensivo che, confermando la validità degli orari di limitazione del traffico in via XXV aprile, introdotti con Ordinanza 5/2022 anche per l'anno scolastico 2025/2026, chiede di fatto la riproposizione dei provvedimenti adottati con la già citata Ordinanza 5/2022;

RITENUTO quindi di procedere con la riproposizione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza 5/2022 anche per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTO l'articolo 7 del D.L.vo 30.04.92 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR n. 495/92, in base ai quali i Comuni possono, con proprie ordinanze e nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;

RICONOSCIUTA la necessità di avvalersi della predetta facoltà allo scopo di salvaguardare l'incolumità del personale addetto ai lavori ed evitare situazioni di pericolo per gli utenti delle strade;

VISTO il parere espresso dal Sig. Comandante della Polizia Locale Val d'Enza assunto al Prot. n°675 del 15.01.2022;

VISTO l'art. 107 del TUEL e richiamato il Decreto del Sindaco n°8 del 31.12.2025 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore VIII;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

L'istituzione del <u>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA per i veicoli a motore</u> su tutto il tratto di via XXV Aprile a valere nel solo periodo scolastico, come individuato dal calendario dell'anno scolastico 2025/2026, <u>dal lunedì al sabato</u> :

- dalle ore 7,45 alle ore 8,15
- dalle ore 12,15 alle ore 12,45
- dalle ore 15,45 alle ore 16,15

Il sabato:

- dalle ore 7,45 alle ore 8,15
- dalle ore 12,15 alle ore 12,45.

Sono esclusi dal divieto di transito e pertanto possono circolare: i mezzi dei residenti, i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, i mezzi della raccolta rifiuti ma non della pulizia strade, i mezzi dei fornitori e i mezzi dei manutentori.

Gli utenti delle Scuole che dimostrino comprovate necessità di raggiungere gli edifici scolastici con i veicoli a motore saranno opportunamente autorizzati previa richiesta;

I residenti e gli autorizzati potranno sostare previa autorizzazione e dovranno esporre idoneo contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale in modo visibile sul cruscotto del veicolo.

DISPONE

La verifica della regolamentare segnaletica stradale da parte del preposto servizio comunale

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico attraverso pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, installazione della segnaletica sopra descritta e in ogni altra forma atta a renderne massima la diffusione e la conoscenza.

Il presente provvedimento è trasmesso a: Stazione Carabinieri Montecchio Emilia, Polizia Locale Val D'Enza, AP Croce Arancione

AVVERTE

A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del c.d.s sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza. **A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.** In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, chiunque ne abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, può ricorrere al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione al nuovo C.d.S;

La Responsabile di Settore
Violi Angela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.